



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2989 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Diego Parente, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Salvalaggio, con
domicilio eletto presso Andrea Lampiasi in Roma, Via Crivellucci N. 21;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.
00008/2011, resa tra le parti, concernente riconoscimento trattamento
stipendiale da dirigente

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Diego Parente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il Cons. Lydia
Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Lampiasi su delega di
Salvalaggio e dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso concerne l'interpretazione dell'art. 43-ter della legge n. 121/1981, introdotto dal decreto legge n. 157/2001.

La disposizione, per quanto qui interessa, è del seguente tenore: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente».

In applicazione della suddetta norma, al funzionario dottor Diego Parente (attuale appellato) è stato attribuito lo stipendio da “primo dirigente” con decorrenza dal 19 gennaio 2002. La decorrenza così stabilita corrispondeva alla data di compimento della durata di tredici anni di servizio dalla nomina alla qualifica di “vice commissario”.

Il beneficio è stato disposto con decreto del Capo della Polizia 6 maggio 2002.

2. L'interessato ha impugnato il provvedimento davanti al T.A.R. del Veneto (r.g. 2689/2002), chiedendo il riconoscimento di una decorrenza più favorevole.

La sua tesi era che ai fini del computo di 13 anni di servizio nel ruolo dei commissari si dovesse considerare non la data di conseguimento della qualifica di “vice commissario”, bensì quella della qualifica di “aspirante vice commissario”. Questa qualifica viene conferita, per effetto dell'art. 13 del d.P.R. n. 341/1982, agli allievi del secondo biennio del corso quadriennale dell'Istituto Superiore di Polizia.

3. Il T.A.R. del Veneto ha accolto il ricorso con sentenza n. 8/2011, pubblicata il 10 gennaio 2011.

La sentenza condivide la tesi dell'interessato, secondo la quale la qualifica di “aspirante vice commissario” corrisponde al grado di “sottotenente” del soppresso Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e delle altre forze di

polizia ad ordinamento militare. Pertanto il servizio prestato in detta qualifica è utile ai fini del computo dei tredici anni di servizio nel ruolo dei commissari. Conclusivamente il T.A.R. ha disposto la retrodatazione al 1° aprile 2001 (entrata in vigore della normativa più favorevole) della decorrenza dello stipendio di primo dirigente.

4. L'Amministrazione dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Veneto.

L'Amministrazione appellante deduce, in primo luogo, che il ricorso dell'interessato doveva essere dichiarato inammissibile in quanto contrastante con un giudicato formatosi fra le parti per effetto della decisione n. 6539/2002 della IV Sezione del Consiglio di Stato.

La sentenza citata, invero, confermando a sua volta la sentenza n. 1256/1996 del T.A.R. Lazio, aveva giudicato infondata la domanda presentata da circa 100 ricorrenti, fra i quali lo stesso Parente, per ottenere che il possesso della qualifica di "aspirante vice commissario", nel secondo biennio dell'Istituto Superiore, venisse riconosciuto a tutti gli effetti come servizio di ruolo prestato nella Polizia di Stato.

In sintesi il Consiglio di Stato aveva affermato che la qualifica di "aspirante vice commissario" è conferita agli allievi durante il corso di formazione e la frequentazione di quel corso non è equiparabile al servizio propriamente detto.

A prescindere dalla preclusione derivante dal giudicato, l'appellante Amministrazione ribadisce che gli "aspiranti vice commissari" non possono essere considerati funzionari della Polizia di Stato in servizio nel ruolo dei commissari.

5. Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente, chiedendo il rigetto dell'appello e presentando memoria difensiva e documenti.

6. L'appello merita di essere accolto.

Innanzitutto appare manifesto che la pretesa fatta valere individualmente

davanti al T.A.R. Veneto dal dottor Parente era preclusa dal giudicato derivante dalla sentenza n. 6539/2002 del Consiglio di Stato nel ricorso collettivo proposto dallo stesso Parente e numerosi altri per ottenere il riconoscimento della frequenza del corso di formazione (con l'inerente qualifica di "aspirante vice commissario") come servizio nella P.S. a tutti gli effetti.

7. Ma, a parte ciò – e anche supponendo che si possa prescindere dagli effetti di quella sentenza e dalle argomentazioni ivi contenute – la domanda dell'attuale appellato appare comunque infondata nel merito.

Si è visto che l'art. 43-bis della legge n. 121/1981 riserva il beneficio in questione «ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni». L'insieme della frase rende palese che il servizio da prendere in considerazione a questi fini è solo quello prestato nel ruolo dei commissari, e non anche quello eventualmente prestato antecedentemente in qualifiche inferiori.

Ora, secondo la tabella allegata alla medesima legge, il ruolo dei commissari della Polizia di Stato si articola in tre qualifiche: la prima (vice commissario) corrispondente al grado di tenente, la seconda (commissario) al grado di capitano, la terza (commissario capo) al grado di maggiore.

Procedendo all'interpretazione coordinata e sistematica delle due disposizioni (l'art. 43-bis e la tabella), si giunge quindi al risultato che il servizio utile ai fini dell'art. 43-bis è (solo) quello prestato a partire dall'accesso alla prima delle tre qualifiche, in cui si articola il ruolo dei commissari. Fra queste non è compresa la qualifica di "aspirante vice commissario", che corrisponde al grado di sottotenente e che spetta agli allievi del secondo biennio dell'Istituto Superiore di Polizia.

8. Queste conclusioni sono rafforzate dall'ulteriore considerazione che l'iscrizione all'Istituto Superiore di Polizia (assimilabile ad una facoltà

universitaria) è solo una delle vie di accesso alla carriera dei commissari. Altre vie sono il concorso pubblico, cui possono accedere solo i candidati in possesso di diploma di laurea, e l'iscrizione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della posizione in servizio e della progressione in carriera non vi è alcuna distinzione fra i commissari provenienti dall'uno o dall'altro percorso. Sarebbe pertanto incongruo e irragionevole che, ai fini previsti dall'art. 43-bis, ottenessero un trattamento più favorevole gli ex allievi dell'Istituto Superiore, i soli che abbiano ricevuto la qualifica di "aspirante vice commissario" prima della nomina a vice commissario - peraltro senza esercitare in alcun modo funzioni di polizia.

9. In conclusione, l'appello dell'Amministrazione va accolto ed, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto dall'interessato in primo grado.

Data la scarsa chiarezza delle disposizioni invocate, tuttavia, sussistono adeguate ragioni di equità per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR Veneto.

Spese dell'intero giudizio compensate tra le parti..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)